

CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO

REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell'ambiente e di garantire la tutela della salute pubblica incentivando l'effettuazione d'interventi di bonifica in fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale/terziario e agricolo nei quali sono in opera manufatti, strutture e/o materiali contenenti amianto.

Art. 2

Materiali presenti negli edifici e metodi di bonifica da incentivare

Tra i diversi metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel corso di interventi circoscritti ad aree di edifici e fabbricati sia nel caso di interventi generali, s'intende incentivare quello della rimozione dei materiali di amianto in quanto elimina ogni potenziale fonte di esposizione a fibre aerodisperse ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Tale procedura comporta la produzione di rifiuti da smaltire correttamente ed in genere richiede l'applicazione di diverso materiale in sostituzione dell'amianto rimosso.

I materiali contenenti amianto presenti negli edifici, di cui s'intende incentivare la rimozione, sono:

- 1) materiali che rivestono superfici e strutture applicati a spruzzo od a cazzuola. Si tratta di materiali friabili con elevato potenziale di rilascio di fibre nell'ambiente;
- 2) rivestimenti isolanti di tubazioni e caldaie, canne fumarie, serbatoi, ecc.. Si tratta di materiali poco friabili ma che possono diventarlo a seguito del degrado;
- 3) pannellature isolanti per pareti o soffitti (cemento-amianto, cartoni), lastre di copertura (cemento-amianto). Si tratta di materiali poco friabili ma che possono diventarlo a seguito del degrado.

Art. 3

Stanziamento ed entità del contributo

L'Amministrazione iscrive annualmente in sede di formazione di bilancio preventivo una specifica disponibilità finanziaria da utilizzare per la concessione di contributi a fondo perduto atti al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 1.

I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e delle norme generali e locali in campo edilizio-urbanistico.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 20%, al netto dell'IVA, delle spese dei lavori di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto, in ogni caso il contributo non potrà superare l'importo massimo di € 2.500,00.

Tale importo potrà essere aumentato esclusivamente in presenza di residui di contributo che saranno ripartiti in parti uguali tra i beneficiari.

Il contributo comunale non è cumulabile con altre agevolazioni pertanto il beneficiario non deve aver già ricevuto per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni, siano essi statali o regionali.

E' fatto comunque salva la possibilità di detrazione, se applicabile, dall'IRPEF delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali in applicazione dell'art. 1 disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio della L. 449 del 27.12.1997 e successive modifiche e proroghe (art. 2 comma 5 della L. 27/12/2002 n. 289)

Art. 4

Norme di accesso

1. Per l'assegnazione degli incentivi di cui al precedente articolo 3, l'Amministrazione Comunale adotta apposito bando e lo rende pubblico mediante l'affissione di manifesti e locandine.
2. Nel bando di cui al comma 1 sono specificati, in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande.

Art. 5

Soggetti beneficiari ed interventi ammissibili al contributo

Possono accedere agli incentivi i proprietari, siano essi persone fisiche o giuridiche, di fabbricati ed edifici civili, produttivi, commerciali/terziario e agricoli che intendano ristrutturare o demolire strutture rivestite d'amianto previa rimozione dell'amianto stesso; demolire ed eventualmente sostituire con altro materiale non contenente amianto pannellature isolanti per pareti e controsoffitti; rimuovere ed eventualmente sostituire con altre non contenenti amianto intere strutture coibentate in amianto (tubazioni, caldaie) o altri manufatti (serbatoi, canne fumarie, ecc.); sostituire lastre piane o ondulate di cemento amianto impiegate per la copertura degli edifici con altro materiale non contenente amianto.

Le operazioni di rimozione comportando la produzione di rifiuti pericolosi (così classificati dalla Direttiva Europea 09.04.2002 – Indirizzi applicativi a seguito della decisione della C.E. 2000/532 relativa alla codifica europea dei rifiuti) dovranno essere seguite da un corretto imballaggio e smaltimento.

I fabbricati e gli edifici devono essere situati nel Comune di Cremona ed essere in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie.

Non possono accedere al contributo i soggetti che al momento della pubblicazione del bando di cui al precedente art. 4 abbiano già richiesto i provvedimenti edilizi (permesso di costruire) o presentato gli altri titoli abilitativi edilizi (D.I.A. , comunicazione per ordinaria manutenzione).

I soggetti possono accedere al contributo per un solo intervento con la sola eccezione di altra o altre richieste di contributo, effettuate dal Condominio, interessanti altro o altri immobili di cui lo stesso richiedente sia proprietario solo pro-quota con esclusione quindi del fabbricato condominiale, interessato da altra richiesta, ma di proprietà unica dello stesso soggetto già richiedente.

Art. 6

Obblighi del richiedente e del soggetto ammesso al contributo

Il soggetto richiedente il contributo dovrà ottenere i previsti provvedimenti autorizzativi (permesso di costruire) necessari per eseguire gli interventi edilizi ivi compresi la bonifica e lo smaltimento dell'amianto. In luogo dei provvedimenti edilizi si potranno eseguire le opere in forza della presentazione degli altri titoli abilitativi edilizi (D.I.A. o comunicazione per manutenzione ordinaria) sempre che gli interventi rientrino tra quelli previsti dalla normativa.

Il permesso di costruire potrà essere richiesto contestualmente o successivamente all'inoltro dell'istanza di contributo ma comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assegnazione del relativo incentivo, di cui al successivo art. 11.

Entro lo stesso termine dovranno essere presentati gli altri titoli abilitativi edilizi (DIA, comunicazione per manutenzione ordinaria).

Il richiedente dovrà far predisporre, prima dell'inizio dei lavori di rimozione dell'amianto, un piano di lavoro che preveda le misure necessarie per garantire sicurezza e salute dei lavoratori nonché protezione dell'ambiente esterno. Tale piano dovrà essere inviato al competente organo di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia.

Il soggetto ammesso al contributo dovrà realizzare ed ultimare gli interventi interessati dalla richiesta di contributo, entro 6 mesi dal rilascio dei provvedimenti edilizi o dalla presentazione degli altri titoli abilitativi. A tale riguardo dovrà inviare comunicazione scritta di avvenuta ultimazione dell'intervento di bonifica, allegando attestazione del direttore lavori sulla conformità delle opere oggetto di contributo ai provvedimenti edilizi ed alle specifiche normative e prescrizioni in materia di rimozione, imballaggio, allontanamento e smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

Tale documentazione dovrà essere inoltrata entro un mese dalla loro ultimazione.

Art. 7

Presentazione delle domande e relativa documentazione

Le domande, in competente bollo, dovranno essere indirizzate al Signor Sindaco del Comune di Cremona e recapitate entro il termine stabilito dal bando stesso.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) progetto di massima e/o relazione tecnica dei lavori individuante l'ubicazione dell'edificio e fabbricato, le strutture edilizie su cui si interviene, i tipi, lo stato di conservazione e la vetustà dei materiali contenenti amianto, le dimensioni e/o superficie dei manufatti edilizi e/o delle coperture da asportare ed i tempi di realizzazione (inizio e fine lavori) della bonifica;
- b) preventivo di spesa della bonifica redatto da tecnico abilitato sulla base del listino prezzi delle opere edili della Provincia di Cremona;
- c) documentazione fotografica la più rappresentativa possibile del materiale, del manufatto e/o copertura, da rimuovere ed eventualmente da sostituire;

- d) dichiarazione attestante la proprietà dell'edificio dalla quale risulti se l'incentivo è richiesto relativamente all'unica proprietà del richiedente. In caso di condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora l'istanza sia sottoscritta dall'Amministratore Condominiale o da legale rappresentante della proprietà la domanda dovrà constare di dichiarazione attestante tale qualifica;
- e) dichiarazione del richiedente di non aver ricevuto altri tipi di finanziamento o facilitazioni, siano essi statali o regionali, per lo stesso intervento e contestuale assunzione dell'obbligo di non presentare altre istanze per l'ottenimento di ulteriori agevolazioni e contributi salvo il caso di rinuncia e/o restituzione del contributo comunale, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 u.c. del presente Regolamento;
- f) dichiarazione che trattasi del solo intervento sul territorio comunale oggetto di richiesta di contributo comunale fatto eventualmente salvo il caso di altra/e richiesta/e, effettuate dal Condominio, per intervento da eseguire in altro immobile di cui il richiedente sia proprietario solo pro-quota.

Art. 8

Domande inammissibili od incomplete

Non saranno considerate ammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti elementi:

- firma in originale;
- indicazione delle generalità del richiedente e l'individuazione dell'immobile interessato dalle opere
- progetto di massima e/o relazione tecnica;
- preventivo di spesa;
- dichiarazione del proprietario che trattasi del solo intervento sul territorio comunale, oggetto di richiesta di contributo comunale fatto salvo il caso di altra/e richiesta/e, effettuata dal Condominio, in cui il richiedente sia proprietario solo pro-quota;
- dichiarazione di assenza di cumulo di contributi o altre agevolazioni e rinuncia alla presentazione di ulteriori istanze di contributo, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3 u.c..

Per gli altri casi determinanti incompletezza si dovrà procedere alla integrazione entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione pena l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 9

Commissione per l'esame delle domande

Le domande, pervenute entro il termine stabilito dal bando, saranno esaminate da un'apposita Commissione costituita dalla Giunta Comunale, composta dal Direttore del Settore Gestione del Territorio – Sviluppo Economico – Sportello Unico per le Imprese e per l'Edilizia che la presiede, dal Direttore del Settore Affari Economico Finanziari o suo delegato, dal Direttore del Settore Lavori Pubblici e Programmazione Opere Pubbliche o suo delegato e da un funzionario del Settore Gestione Territorio – Sviluppo Economico – Sportello Unico per le Imprese e per l'Edilizia.

Di ogni seduta dalla Commissione verrà redatto processo verbale.

Le funzioni di Segretario saranno esercitate da un funzionario designato dal Presidente.

Art. 10

Graduatoria

Al termine dell'esame delle domande la Commissione formerà la graduatoria degli ammessi agli incentivi che sarà predisposta con riferimento ai punti di seguito elencati:

- A) i tempi di esecuzione dei lavori di rimozione, smaltimento dei materiali contenenti amianto. Tali lavori dovranno concludersi, dando tempestiva segnalazione scritta al comune, comunque entro 6 mesi dal rilascio di autorizzazione/concessione edilizia o dalla presentazione di altro titolo abilitativo all'esecuzione delle opere.
In caso di uguale durata d'esecuzione costituisce titolo di preferenza il termine più prossimo d'inizio lavori indicato nella domanda.
- B) La condizione di unico intervento interessato da contributo comunale da realizzare sull'unica proprietà del richiedente.
- C) La destinazione d'uso dei fabbricati ed edifici intendendo dare priorità agli interventi su fabbricati ed edifici ad uso residenziale.
- D) Tipo e caratteristiche dei materiali. Verrà presa in considerazione la friabilità, la compattezza e durezza dei materiali contenenti amianto in quanto influenti sulla potenzialità di rilascio di fibre nell'ambiente e quindi sulla pericolosità.
- E) Lo stato di conservazione e tipo dei materiali. Verranno presi in considerazione le condizioni di degrado, danneggiamento e pericolosità dei materiali, dovute a vetustà, caratteristiche del materiale (friabile, compatto, duro), esposizione a fattori di deterioramento (vibrazioni, sbalzi termici, erosione eolica, infiltrazioni d'acqua, piogge acide, ecc.) all'azione degli occupanti o all'esecuzione di interventi edilizi. A tal fine si farà riferimento ad eventuali ordinanze sindacali con cui viene ingiunta l'esecuzione di opere di sistemazione e/o messa in sicurezza oppure alle specificazioni tecniche contenute nella documentazione prodotta dal richiedente (foto, perizie, ecc.).
- F) La soggezione del manufatto a vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali" o l'appartenenza del manufatto ad ambiti della città connotantesi per importanza e particolarità del tessuto edilizio urbano. A tal fine si farà riferimento alle tav. a 6.1. – a 6.2 – a 6.3 – a 6.4 – a 6.5 – a 6 cs del Piano Regolatore.
- G) L'ordine cronologico di presentazione dell'istanza di contributo. Assumerà rilievo in caso di istanze aventi la stessa posizione in graduatoria determinata dalla valutazione dei punti precedenti. In caso poi di presentazione in pari data costituirà titolo di preferenza la completezza e puntualità della documentazione prodotta a corredo nonché la contestualità di richiesta di autorizzazione/concessione edilizia o di inoltro di altro titolo abilitativo ad eseguire i lavori edilizi.

Art. 11

Assegnazione contributi

Le graduatorie, formate dalla Commissione, saranno comunicate alla Giunta Comunale ed approvate, con apposita determinazione, dal Dirigente del Settore Gestione Territorio che effettuerà l'assegnazione degli incentivi fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria iscritta a bilancio nell'anno di riferimento.

L'esito della richiesta di contributo (sia in caso di riconoscimento del contributo, sia in caso di mancato accoglimento) verrà comunicato formalmente al richiedente.

In caso di accoglimento verranno comunicati l'ammissione al contributo e gli importi assegnati.

Art. 12

Erogazione del contributo

L'erogazione agli aventi diritto del contributo a fondo perduto avverrà in un'unica soluzione dietro presentazione sia di regolare fattura debitamente quietanzata attestante le spese effettivamente sostenute sia della documentazione, indicata all'art. 6 del presente Regolamento, riguardante l'avvenuta realizzazione dell'intervento e la conformità, attestata dal Direttore Lavori, ai provvedimenti edilizi o agli altri titoli abilitativi e alle normative disciplinanti la rimozione e smaltimento dell'amianto. Eventuali variazioni in aumento del costo indicato nel preventivo di spesa degli interventi non incideranno sull'ammontare del contributo riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese il contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale qualora il suo ammontare dovesse risultare inferiore all'importo massimo di cui al precedente art. 3.

Art. 13

Ispezioni e controlli

L'Ufficio Comunale competente potrà effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso gli immobili dei beneficiari di contributo al fine di verificare lo stato di attuazione del progetto e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dai beneficiari.

Art. 14

Decadenza

Il verificarsi di una delle fattispecie sottoindicate comporterà la decadenza dall'assegnazione del contributo:

- a) mancata richiesta del permesso di costruire entro il termine di cui al precedente art. 6 oppure mancata presentazione entro lo stesso termine di altro titolo abilitativo all'esecuzione delle opere.
- b) accertamento in sede di verifica dell'ufficio competente della produzione di falsa dichiarazione e/o falsa documentazione;
- c) mancata realizzazione dell'intervento entro il termine indicato ai precedenti artt. 6 e 10 ed accertamento d'esecuzione dei lavori in modo difforme dal progetto, dagli atti autorizzativi, dai piani di lavoro, dalle modalità di rimozione e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto indicate e/o prescritte;
- d) mancata presentazione entro un mese dall'effettuazione degli interventi di bonifica della comunicazione scritta di avvenuta ultimazione con allegata attestazione del direttore dei lavori di conformità delle opere di bonifica ai provvedimenti edilizi ed alle norme e prescrizioni in materia di rimozione, imballaggio, allontanamento e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- e) mancata presentazione entro un mese dalla ultimazione degli interventi di regolare fattura debitamente quietanzata.

Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie contemplate ai precedenti commi, il Dirigente del Settore Gestione Territorio, previa comunicazione alla Giunta Comunale, provvederà, con apposita determinazione, ad assegnazione l'incentivo al soggetto classificato nella posizione immediatamente successiva della relativa graduatoria.